

*CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA
SIGLATA IL 21 OTTOBRE 2011*

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED INTEGRAZIONE

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, dopo aver preso atto delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli Ambiti Territoriali, ai sensi dell'art. 9 della contrattazione siglata dai firmatari del presente documento il 21 ottobre 2011,

concordano quanto segue:

1. in analogia con quanto concordato per i docenti di religione cattolica (art. 2 ultimo capoverso) vengono inseriti, tra i destinatari dei permessi, i docenti incaricati di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
2. in analogia con quanto concordato al secondo punto dell'art. 2, il numero delle ore concedibili ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato, per un numero di ore di servizio settimanale ridotto, è determinato in proporzione alle ore di insegnamento o di servizio previste dal contratto.

Si riporta, pertanto, l'art. 2 della contrattazione di cui sopra, comprensivo delle integrazioni apportate

**Art. 2
Destinatari dei permessi**

Può usufruire dei permessi:

- il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi i docenti IRC **ed i docenti incaricati di attività alternative all'IRC**) per l'intero orario cattedra, nonché il personale ATA con contratto a tempo indeterminato full-time;
- il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso;
- il personale docente ed ATA a tempo indeterminato, con contratto a tempo parziale, **e a tempo determinato, indipendentemente dal numero delle ore di servizio, per un numero di ore di permesso** proporzionale alle ore di insegnamento o di servizio previste dal **relativo** contratto;
- il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato in attesa dell'avente diritto (art. 40 L. 449/97), secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;
- il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica
- **il personale con contratto a tempo determinato incaricato di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.**

Letto, firmato e sottoscritto:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco de Sanctis

FLC – CGIL PIEMONTE

CISL – SCUOLA

UIL – SCUOLA

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Silvana Di Costanzo

SNALS

GILDA

IL FUNZIONARIO AMM.VO

Dott. Carla Fiore